

## **Regolamento per la gestione del Canile Sanitario da parte dei Servizi Veterinari della ASL di Rieti.**

### **1. Premessa**

Il Canile Sanitario (di seguito indicato come CS) è una struttura sanitaria di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori da sottoporre ad osservazione per la profilassi antirabbica nel territorio di competenza in Provincia di Rieti.

Durante il periodo di ricovero l'animale è sotto l'esclusiva responsabilità dell'Azienda.

L'attività prioritaria è quindi la detenzione temporanea, protratta per pochi giorni, finalizzata in primo luogo alla identificazione, alla valutazione sanitaria e/o comportamentale che si conclude con l'uscita dalla struttura per restituzione al proprietario, invio a canile rifugio o con l'adozione. Si ricorda che in assenza di identificazione e registrazione dell'animale o della mancata individuazione del proprietario, la responsabilità del cane accalappiato è del Sindaco del Comune dove è stato catturato. Tale responsabilità è in carico a detto Sindaco fino all'adozione dell'animale.

La ricettività massima del CS della ASL di Rieti è di 10 unità canine (intese come soggetti adulti) ed i tempi di permanenza delle stesse è orientativamente di 15 giorni, suscettibili di modificazioni in relazione a situazioni contingenti e/o a esigenze di turnover.

Come previsto dalla norma, la Responsabilità del canile sanitario è affidata ad un veterinario dell'Azienda con apposito atto deliberativo. In caso di assenza del Responsabile la stessa è assegnata d'ufficio al Direttore della UOC Igiene e Sanità Animale.

#### **1.1. Ubicazione e contatti**

Il Canile Sanitario della ASL di Rieti è ubicato presso: Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti

Il trasferimento presso la nuova sede è operativo dal 17 dicembre 2025.

Recapiti:

- Telefono Ambulatorio Veterinario: 0746/279833
- Telefono Anagrafe Canina: 0746/279885 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 16:30)
- E-mail: [a.digimabattista@asl.rieti.it](mailto:a.digimabattista@asl.rieti.it), [v.mozzetti@asl.rieti.it](mailto:v.mozzetti@asl.rieti.it), [anagrafecanina@asl.rieti.it](mailto:anagrafecanina@asl.rieti.it)

## 1.2. Orari di apertura al pubblico

La struttura è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì: dalle 14:00 alle 15:00
- Venerdì: dalle 14:00 alle 15:00

Si ricorda che l'orario potrà subire delle variazioni in funzione delle necessità di servizio. Si consiglia di verificare eventuali modifiche contattando preventivamente la struttura.

## 2. Cattura dei cani vaganti e loro ingresso al canile sanitario

I cittadini che rinvencono un cane vagante, comunicano le informazioni utili per l'intervento al Comune, e/o ad un organo di polizia che provvederanno ad informare il Servizio Veterinario (di seguito SV) competente per i provvedimenti del caso, sia in orario istituzionale che in pronta disponibilità. I SV assicurano il servizio di cattura e recupero di cani vaganti previa segnalazione da parte del Comune interessato e di altri Enti od organi di polizia con funzione di controllo del territorio; qualora la segnalazione sia stata fatta da Organi di Polizia non comunali il SV effettuerà la relativa comunicazione al Comune di ritrovamento del cane.

Non rientra nella facoltà del singolo cittadino conferire direttamente al canile sanitario cani rinvenuti sul territorio né di provvedere alle cure.

Gli interventi sono programmati e coordinati dal Direttore Sanitario su segnalazione degli organi comunali e/o di Polizia territoriali, in alternativa durante la Pronta Disponibilità dal Dirigente Veterinario di turno.

Al fine di ottimizzare gli interventi sul territorio è fondamentale la collaborazione del personale ASL con gli organi di Polizia segnalanti l'intervento, le Associazioni animaliste e le Guardie zoofile per perfezionare la cattura dei cani in funzione di una migliore conoscenza dei luoghi di bivacco e di rifugio abituale.

## 3. Regole generali del Canile Sanitario

- La struttura ha un orario previsto di apertura e chiusura, salvo eventuali variazioni per esigenze di servizio durante l'anno, che deve essere messo a disposizione di utenti e Associazioni (*vedi punto 1.2*);
- È vietato, al di fuori degli orari previsti per le visite, l'ingresso di estranei o persone non autorizzate o non aventi titolo, comprese le associazioni animaliste o singoli volontari riconosciuti, se non per esigenze particolari stabilite dai Servizi Veterinari (di seguito SV);
- Gli accessi sono permessi alle associazioni e singoli volontari negli orari e giorni stabiliti, purché in possesso di polizza assicurativa individuale contro infortuni;
- È vietato lo svolgimento di attività improprie o estranee alla finalità della struttura;

- I visitatori possono accedere liberamente negli orari e giorni stabiliti al fine della sola visione dei cani per l'eventuale adozione. L'affidamento è a titolo gratuito con possibilità di recesso entro 7 giorni;
- Presso il CS non è consentito il ricovero e la gestione di cucciolate non autosufficienti, né il mantenimento di cani oltre il periodo massimo di 15 giorni o per un periodo superiore qualora il SV non ne rilevi necessità;
- La detenzione di cuccioli autonomi, potrà durare per un tempo di 60 giorni finalizzato al completamento delle prestazioni del SV con esclusione della sterilizzazione chirurgica. I cuccioli successivamente saranno inviati presso il rifugio convenzionato con il Comune, affidati o adottati e solo raggiunta la maturità sessuale, riportati previo accordo con il SV per essere sottoposti a sterilizzazione chirurgica.
- il servizio di accalappiamento provvede alla cattura, al trasporto e alla detenzione dei cani vaganti, garantendo sicurezza, pulizia e benessere degli animali detenuti nel Canile Sanitario. Il personale assicura la pulizia e sanificazione quotidiana di box, locali e mezzi, l'alimentazione degli animali e l'eventuale somministrazione orale delle terapie indicate, collaborando con il Direttore Sanitario, gestendo l'isolamento dei cani morsicatori o pericolosi e il magazzino del Canile.
- 

#### **4. Interventi Medico Veterinari su cani detenuti nel Canile Sanitario**

Tutti gli interventi medici eseguiti sono registrati su una “*Scheda clinica del singolo soggetto*”. Le informazioni sanitarie di maggior rilevanza dovranno essere fornite al nuovo proprietario (adottante) o al canile Rifugio di destinazione convenzionato con il Comune dove il cane è stato ritrovato.

##### **4.1. Controlli sanitari – Interventi ordinari**

Nel CS le prestazioni sanitarie nei confronti dei cani ricoverati sono erogate dalla ASL di Rieti sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 34/97. L'attività prioritaria del CS è la custodia temporanea, protratta per pochi giorni, finalizzata in primo luogo alla identificazione, alla valutazione sanitaria e comportamentale ed alla restituzione dell'animale al proprietario.

All'interno del canile sanitario il Personale Medico Veterinario della ASL provvederà ad attuare i provvedimenti disciplinati della DGR n° 43 del 29/09/2010, allegato A, nella fattispecie:

- Visita clinica
- Identificazione e registrazione in anagrafe
- Trattamento antiparassitario esterno ed interno
- Profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive trasmissibili
- Sterilizzazione chirurgica sia dei maschi che delle femmine e cure postoperatorie

- Prelievi diagnostici volti a:
  - diagnosi di leishmaniosi
  - eventuali malattie emergenti
- Interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili) atti alla stabilizzazione dell'animale anche eventualmente tramite l'inoltro a strutture specialistiche pubbliche e private convenzionate (vedi punto 3.2)

## **4.2. Interventi straordinari – Gestione dei cani con problemi sanitari**

### **4.2.1. Cani recuperati con problemi sanitari provvisti di transponder**

Al momento del recupero qualora il cane sia sprovvisto di transponder e siano evidenziate problematiche di tipo sanitario (traumi, fratture o segni e sintomi di malattie infettive) che necessitino di un'assistenza medica verrà inviato dal medico veterinario responsabile dell'intervento alla Clinica convenzionata. Le spese relative alle cure mediche sono a carico del Comune dove è stato effettuato il recupero, che verrà informato del recupero e della situazione sanitaria.

### **4.2.2. Cani recuperati con problemi sanitari provvisto di transponder o riconducibili ad un proprietario**

Al momento del recupero qualora il cane sia provvisto di transponder e il proprietario non sia rintracciabile ma siano evidenziate problematiche di tipo sanitario (traumi, fratture o segni e sintomi di malattie infettive o non infettive) che necessitino di un'assistenza medica verrà inviato dal medico veterinario responsabile dell'intervento alla Clinica convenzionata. Le spese relative alle cure mediche sono a carico del proprietario.

### **4.2.3. Cani ingressati nel canile sanitario che manifestano problemi sanitari nel periodo di detenzione**

Qualora un cane detenuto presso il CS manifesti problematiche di tipo sanitario (ad es. traumi, fratture o segni e sintomi di malattie infettive o non infettive) e che richiedono assistenza medica verranno inviati dal Direttore sanitario del canile alla Clinica convenzionata. Le spese relative alle cure mediche sono a carico del Comune dove è stato effettuato il recupero o al proprietario.

## **5. Uscite dal Canile Sanitario**

### **5.1. Trasferimenti di cani verso i Canili rifugio convenzionati**

In caso di mancato rintraccio del proprietario dell'animale, l'assegnazione degli animali dal Canile Sanitario, verso il Canile Rifugio, avviene di norma entro 15 giorni e/o solo dopo che gli stessi siano stati sottoposti, nel canile sanitario, agli accertamenti ed agli interventi sanitari riportati nel punto 3.

Salvo differenti accordi tra gli Enti interessati, le spese sostenute per il trasferimento sono a carico del Comune in cui il cane è stato catturato.

## **5.2. Adozioni dirette**

La struttura è dotata di un orario di apertura al pubblico secondo giorni ed orari stabiliti comunicati e resi visibili sia con affissione nel canile sanitario che pubblicati nel sito aziendale (vedi punto 1.2). Nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale amministrativo per lo svolgimento delle pratiche di adozione.

Al fine di incentivare le adozioni sarà consentito l'accesso di volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute, secondo giorni ed orari stabiliti in modo che essi possano:

- Attivare tutte le procedure per rintracciare l'eventuale proprietario, o trovare un'adozione;
- Redigere delle schede di adottabilità e compatibilità.

Si ricorda come la L.R. 34/97, articolo 16 comma 5 indichi che gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animaliste. Il comma 6 dello stesso dispositivo indica che entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.

## **6. Competenze dei Comuni della Provincia di Rieti**

- I Comuni partecipano ai costi sostenuti dalle ASL, anche utilizzando i fondi della Legge 281/91, finanziando le attività di cui ai punti 1.5. e 1.7 dell'Allegato A della Deliberazione Giunta Regionale n. 43 del 29/01/2010.
- Sono a carico dei Comuni ove è stato recuperato il cane i costi di:
  - smaltimento delle spoglie di cani deceduti o sottoposti ad eutanasia dal Servizio Veterinario
  - mantenimento nel canile sanitario per il periodo necessario
  - cure sanitarie straordinarie (paragrafo 3.2)

## **7. Ruolo dei Servizi Veterinari**

I Servizi Veterinari vigilano:

- sull'integrità igienico-sanitaria e strutturale del CS;

I Servizi Veterinari sono responsabili:

- della detenzione e custodia dei presidi medico-chirurgici e farmaci veterinari;

- dell'espletamento pratiche relative ad affidamento dei cani detenuti a coloro che ne facciano richiesta;
- della remissione sul territorio dei cani compatibili (cane di quartiere) o al loro invio presso rifugi convenzionati.

In caso di cani già identificati con microchip e/o di cani di proprietà privi di microchip e riconosciuti, viene eseguita la restituzione al legittimo proprietario previa verifica degli adempimenti del caso previsti dalla L.R. 34/97 e D.lgs. 134/2022 nonché applicazione di tariffe spettanti alla ASL disciplinate dal tariffario regionale per gli interventi di cattura e restituzione.

## **8. Ruolo delle Associazioni animaliste e dei volontari**

Alle Associazioni animaliste o ai singoli volontari che ne facciano richiesta viene permesso l'ingresso al canile sanitario secondo modalità ed orari concordati dal servizio veterinario, riconoscendo alle stesse un ruolo fondamentale ed insostituibile nella gestione delle criticità del problema "randagismo" e dei rapporti tra il cittadino, Comuni ed ASL.

## **9. Normativa di Riferimento**

- L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34 - Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 43 del 29/01/2010.
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)
- Legge 14.08.1991 n.281 - Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero